

Deliberazione della Giunta Unione dei Comuni n. 28 di data 03 marzo 2017

Oggetto: Atto di indirizzo su :

- **recesso da parte del Comune di Malosco dall'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia;**
- **applicazione all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia delle disposizioni di cui all'articolo 9bis della L.P. 3/2006;**
- **collaborazione istituzionale con il Comune di Ruffré Mendola;**
- **riconoscimento del nome Alta Val di Non - Alta Anaunia quale patrimonio comune**

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Ricordato che con atto di data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 143 del Comune di Romeno - è stata costituita a far data dal 19 novembre 2013 dai Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico, l'Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA".

preso atto che i Consigli Comunali hanno stabilito di trasferire le competenze all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, rispettivamente:

- Romeno: deliberazione n. 25 di data 12 giugno 2014;
- Cavareno: deliberazione n. 13 di data 11 giugno 2014;
- Sarnonico: deliberazione n. 19 di data 13 giugno 2014;
- Malosco: deliberazione n. 10 di data 12 giugno 2014;
- Ronzone: deliberazione n. 11 di data 12 giugno 2014.

Preso atto che in data 18 dicembre 2016 nel Comune di Malosco si è svolto il referendum consultivo ai sensi dell'art. 8 della LR 21 ottobre 1963 n. 29, come da ultimo modificato dall'art. 20 della LR 9 dicembre 2014 n. 11 con il quale è stato espresso parere favorevole all'istituzione, a fare data dal 1° gennaio 2020, del nuovo Comune di Alta Val di Non costituito dalla fusione dei Comuni di Fondo, Malosco e Castelfondo;

considerato che a seguito dei problemi successivamente emersi la Giunta, unitamente all'assessore provinciale Carlo Daldoss e al Consorzio dei Comuni Trentini, ha elaborato una serie di procedure da adottare e confluite nel seguente atto di indirizzo:

PRIMA PARTE

recesso da parte del Comune di Malosco dall'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia

1. Il Comune di Malosco, in considerazione del processo di fusione già determinatosi in esito al referendum dello scorso 18 dicembre 2016 con i Comuni di Fondo e Castelfondo, potrà uscire dall'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia a far data dal giorno 01.07.2017; qualora ragioni tecniche lo rendessero necessario o consigliabile la decorrenza potrà essere posticipata, entro un lasso temporale il più contenuto possibile e comunque non oltre il 31.12.2017;
2. La procedura di recesso sarà avviata a fronte di formale richiesta da parte del Comune di Malosco, approvata dai competenti organi;
3. La procedura di recesso rimane subordinata all'approvazione, da parte dei Consigli dei Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni delle necessarie modifiche statutarie; a tal fine i rappresentanti dei singoli Comuni si impegnano a proporre ai rispettivi Consigli la proposta di revisione statutaria entro il mese di maggio 2017 o comunque in tempo utile per permettere il recesso di Malosco nei termini di cui al comma 1;
4. Le condizioni giuridiche ed economiche saranno così definite: l'importo dovuto all'Unione dei Comuni da parte del Comune di Malosco sarà rapportato all'effettivo periodo di adesione nell'anno di recesso; nessuna quota sarà pertanto dovuta, a qualunque titolo, dall'Unione al Comune di Malosco in rapporto all'uscita unilaterale decisa dello stesso;

5. Viene sin d'ora assicurato il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, nei termini, modalità e limiti previsti dai contratti collettivi vigenti.

SECONDA PARTE

Applicazione all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia delle disposizioni di cui all'articolo 9bis della L.P. 3/2006

1. l'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia non risulta soggetta agli obblighi di gestione associata di compiti e attività, così come disciplinata dall'articolo 9bis della L.P. 3/2006;
2. il comma 12 di tale articolo prevede infatti che: *“Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai comuni che costituiscono unioni di comuni che non raggiungono complessivamente cinquemila abitanti; per **le unioni già costituite** alla data di entrata in vigore di questo articolo che non raggiungono detta dimensione demografica, **le disposizioni si applicano solo se non hanno come fine la fusione**”*;
3. lo Statuto dell'Unione prevede espressamente, all'articolo 10, che obiettivo prioritario e quindi fine dell'Unione medesima è proprio quello della fusione tra i Comuni che ne fanno parte; a tal scopo si ricorda che un esperimento referendario (fallito per tre soli voti nel Comune di Malosco) è già stato effettuato nel dicembre 2014;
4. nel rispetto di tale vincolo statutario, è intenzione di alcuni Comuni facenti parte dell'Unione proporre alla cittadinanza, prima della fine della consiliatura comunale in corso, un nuovo referendum sulla fusione, prevedendo un apposito quesito referendario che permetta, nel caso, alle amministrazioni meno convinte del buon esito della consultazione presso la propria popolazione, di non condizionare l'esito del processo per tutti gli altri Comuni, in analogia con quanto già avvenuto in altre realtà (es. Val di Fassa, Val di Sole);
5. si richiede, pertanto e conseguentemente, alla Giunta provinciale la modifica delle deliberazioni n. 1952 del 09.11.2015 e n. 1228 del 22.07.2016, prevedendo l'esclusione dell'Unione dall'obbligo di gestione associata di compiti e attività ai sensi dell'articolo 9bis della L.P. 3/2006.

TERZA PARTE

Collaborazione istituzionale con il Comune di Ruffré Mendola

1. premesso il principio di cui alla SECONDA PARTE (esonero dell'Unione dall'obbligo di gestione associata di compiti e attività ai sensi dell'articolo 9bis della L.P. 3/2006), l'Unione dichiara la propria disponibilità alla collaborazione istituzionale **volontaria** con il Comune di Ruffré Mendola, articolata sulla base dei principi di seguito sintetizzati;
2. la collaborazione potrà svilupparsi secondo la formula della “gestione associata volontaria” di compiti e attività oppure attraverso l’ “adesione del Comune di Ruffré Mendola all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia”;
3. entrambi i percorsi presuppongono l'adesione e l'accettazione, da parte di Ruffré Mendola, del modello organizzativo scelto dall'Unione che prevede la concentrazione degli uffici e l'erogazioni dei servizio presso gli uffici dell'Unione siti in Cavareno e la presenza, negli altri enti, di sportelli informativi e per l'erogazione di servizi di primo livello a favore della cittadinanza;
4. qualora venisse preferita la soluzione di adesione all'Unione, questa rimane ovviamente subordinata all'approvazione, da parte di tutti i Consigli comunali interessati, delle necessarie modifiche allo Statuto dell'Unione, che i Comuni aderenti si impegneranno a promuovere tempestivamente per consentire il perfezionamento dell'adesione di Ruffré Mendola nel minor tempo possibile e, se possibile, contestualmente alle operazioni di recesso da parte del Comune di Malosco.

QUARTA PARTE

Riconoscimento del nome Alta Val di Non - Alta Anaunia quale patrimonio comune

1. il nome Alta Val di Non - Alta Anaunia contraddistingue un'area geografica molto ampia che, partendo dal Comune di Romeno ed abbracciando tutta l'area di Amblar-Don e Ruffré Mendola, giunge sino ai paesi nonesi altoatesini di Senale-San Felice, Lauregno e Proves;

2. l'utilizzo di tale denominazione da parte sia dell'Unione dei Comuni che del nuovo Comune che nascerà dalla fusione di Castelfondo, Fondo e Malosco rappresenta una scelta non opportuna, che in qualche modo limita il diritto di tutti i residenti nell'area vasta innanzi descritta a riconoscersi in tale nome;
3. ferme restando le azioni giudiziarie attivate da alcuni Comuni per tutelare questo diritto, che potranno eventualmente essere riconsiderate, risulta oltre modo importante ritrovarsi intorno al valore comune rappresentato dalla denominazione "Alta Val di Non - Alta Anaunia", per favorire la ripresa del dialogo e del confronto nell'interesse di cittadini e imprese che in questo territorio vivono ed operano;
4. la Giunta dell'Unione si impegna a proporre, nell'ambito delle procedure di revisione dello Statuto di cui alla PRIMA e TERZA PARTE del presente provvedimento, una modifica della denominazione dell'Unione, sostituendo "Alta Anaunia" con altro nome, a condizione che medesima modifica venga prevista per il Comune "Alta Val di Non" che verrà istituito per fusione tra Castelfondo, Fondo e Malosco; per assicurare che tale processo si avvii e proceda in maniera omogenea e parallela nei due contesti verrà richiesto l'intervento dell'Assessorato agli Enti locali della Provincia autonoma di Trento, con funzione di garante dell'operazione;
5. a fronte del perfezionamento di tale processo i Comuni si impegnano a favorire tempestivamente la revoca di ogni azione legale legata alla denominazione del nuovo Comune nato da fusione tra Castelfondo, Fondo e Malosco.

Sentito l'intervento del vice sindaco del Comune di Sarnonico sig. Zambonin Carlo che propone che nell'atto di indirizzo sia prevista anche per il Comune di Sarnonico, così come previsto per il Comune di Malosco, la possibilità di poter uscire dall'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia e che, in caso ciò non venga previsto, il suo voto sarà contrario;

udite le precisazioni del Presidente sig. Fattor Luca e del Sindaco del Comune di Ronzone sig. Endrizzi Stefano i quali precisano che l'atto di indirizzo è frutto di un percorso durato diversi mesi che ha visto coinvolte le Amministrazioni interessate, concordato con l'Ass. Daldoss e con il Consorzio dei Comuni Trentini e scaturito a seguito del Referendum del 18 dicembre 2016 del Comune di Malosco e tale percorso non ha riguardato il Comune di Sarnonico;

acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal segretario dell'Unione ai sensi dell'art. 81 del DPR. 01.02.2005 n. 3/L, in relazione alla presente deliberazione;

con voti favorevoli n. 4, astenuti n. zero, contrari n. 1 (Zambonin Carlo) , espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare, per quanto esposto il seguente atto di indirizzo :

PRIMA PARTE

recesso da parte del Comune di Malosco dall'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia

1. Il Comune di Malosco, in considerazione del processo di fusione già determinatosi in esito al referendum dello scorso 18 dicembre 2016 con i Comuni di Fondo e Castelfondo, potrà uscire dall'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia a far data dal giorno 01.07.2017; qualora ragioni tecniche lo rendessero necessario o consigliabile la decorrenza potrà essere posticipata, entro un lasso temporale il più contenuto possibile e comunque non oltre il 31.12.2017;
2. La procedura di recesso sarà avviata a fronte di formale richiesta da parte del Comune di Malosco, approvata dai competenti organi;

3. La procedura di recesso rimane subordinata all'approvazione, da parte dei Consigli dei Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni delle necessarie modifiche statutarie; a tal fine i rappresentanti dei singoli Comuni si impegnano a proporre ai rispettivi Consigli la proposta di revisione statutaria entro il mese di maggio 2017 o comunque in tempo utile per permettere il recesso di Malosco nei termini di cui al comma 1;
4. Le condizioni giuridiche ed economiche saranno così definite: l'importo dovuto all'Unione dei Comuni da parte del Comune di Malosco sarà rapportato all'effettivo periodo di adesione nell'anno di recesso; nessuna quota sarà pertanto dovuta, a qualunque titolo, dall'Unione al Comune di Malosco in rapporto all'uscita unilaterale decisa dello stesso;
5. Viene sin d'ora assicurato il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, nei termini, modalità e limiti previsti dai contratti collettivi vigenti.

SECONDA PARTE

Applicazione all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia delle disposizioni di cui all'articolo 9bis della L.P. 3/2006

1. l'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia non risulta soggetta agli obblighi di gestione associata di compiti e attività, così come disciplinata dall'articolo 9bis della L.P. 3/2006;
2. il comma 12 di tale articolo prevede infatti che: *“Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai comuni che costituiscono unioni di comuni che non raggiungono complessivamente cinquemila abitanti; per **le unioni già costituite** alla data di entrata in vigore di questo articolo che non raggiungono detta dimensione demografica, **le disposizioni si applicano solo se non hanno come fine la fusione**”*;
3. lo Statuto dell'Unione prevede espressamente, all'articolo 10, che obiettivo prioritario e quindi fine dell'Unione medesima è proprio quello della fusione tra i Comuni che ne fanno parte; a tal scopo si ricorda che un esperimento referendario (fallito per tre soli voti nel Comune di Malosco) è già stato effettuato nel dicembre 2014;
4. nel rispetto di tale vincolo statutario, è intenzione di alcuni Comuni facenti parte dell'Unione proporre alla cittadinanza, prima della fine della consiliatura comunale in corso, un nuovo referendum sulla fusione, prevedendo un apposito quesito referendario che permetta, nel caso, alle amministrazioni meno convinte del buon esito della consultazione presso la propria popolazione, di non condizionare l'esito del processo per tutti gli altri Comuni, in analogia con quanto già avvenuto in altre realtà (es. Val di Fassa, Val di Sole);
5. si richiede, pertanto e conseguentemente, alla Giunta provinciale la modifica delle deliberazioni n. 1952 del 09.11.2015 e n. 1228 del 22.07.2016, prevedendo l'esclusione dell'Unione dall'obbligo di gestione associata di compiti e attività ai sensi dell'articolo 9bis della L.P. 3/2006.

TERZA PARTE

Collaborazione istituzionale con il Comune di Ruffré Mendola

1. premesso il principio di cui alla SECONDA PARTE (esonero dell'Unione dall'obbligo di gestione associata di compiti e attività ai sensi dell'articolo 9bis della L.P. 3/2006), l'Unione dichiara la propria disponibilità alla collaborazione istituzionale **volontaria** con il Comune di Ruffré Mendola, articolata sulla base dei principi di seguito sintetizzati;
2. la collaborazione potrà svilupparsi secondo la formula della “gestione associata volontaria” di compiti e attività oppure attraverso l’ “adesione del Comune di Ruffré Mendola all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia”;
3. entrambi i percorsi presuppongono l'adesione e l'accettazione, da parte di Ruffré Mendola, del modello organizzativo scelto dall'Unione che prevede la concentrazione degli uffici e l'erogazioni dei servizi presso gli uffici dell'Unione siti in Cavareno e la presenza, negli altri enti, di sportelli informativi e per l'erogazione di servizi di primo livello a favore della cittadinanza;
4. qualora venisse preferita la soluzione di adesione all'Unione, questa rimane ovviamente subordinata all'approvazione, da parte di tutti i Consigli comunali interessati, delle

necessarie modifiche allo Statuto dell'Unione, che i Comuni aderenti si impegneranno a promuovere tempestivamente per consentire il perfezionamento dell'adesione di Ruffré Mendola nel minor tempo possibile e, se possibile, contestualmente alle operazioni di recesso da parte del Comune di Malosco.

QUARTA PARTE

Riconoscimento del nome Alta Val di Non - Alta Anaunia quale patrimonio comune

1. il nome Alta Val di Non - Alta Anaunia contraddistingue un'area geografica molto ampia che, partendo dal Comune di Romeno ed abbracciando tutta l'area di Amblar-Don e Ruffré Mendola, giunge sino ai paesi nonesi altoatesini di Senale-San Felice, Lauregno e Proves;
 2. l'utilizzo di tale denominazione da parte sia dell'Unione dei Comuni che del nuovo Comune che nascerà dalla fusione di Castelfondo, Fondo e Malosco rappresenta una scelta non opportuna, che in qualche modo limita il diritto di tutti i residenti nell'area vasta innanzi descritta a riconoscersi in tale nome;
 3. ferme restando le azioni giudiziarie attivate da alcuni Comuni per tutelare questo diritto, che potranno eventualmente essere riconsiderate, risulta oltre modo importante ritrovarsi intorno al valore comune rappresentato dalla denominazione "Alta Val di Non - Alta Anaunia", per favorire la ripresa del dialogo e del confronto nell'interesse di cittadini e imprese che in questo territorio vivono ed operano;
 4. la Giunta dell'Unione si impegna a proporre, nell'ambito delle procedure di revisione dello Statuto di cui alla PRIMA e TERZA PARTE del presente provvedimento, una modifica della denominazione dell'Unione, sostituendo "Alta Anaunia" con altro nome, a condizione che medesima modifica venga prevista per il Comune "Alta Val di Non" che verrà istituito per fusione tra Castelfondo, Fondo e Malosco; per assicurare che tale processo si avvii e proceda in maniera omogenea e parallela nei due contesti verrà richiesto l'intervento dell'Assessorato agli Enti locali della Provincia autonoma di Trento, con funzione di garante dell'operazione;
 5. a fronte del perfezionamento di tale processo i Comuni si impegnano a favorire tempestivamente la revoca di ogni azione legale legata alla denominazione del nuovo Comune nato da fusione tra Castelfondo, Fondo e Malosco.
2. di rinviare agli organi competenti i successivi provvedimenti necessari a dare attuazione all'atto di indirizzo approvato al p.1 del presente provvedimento;
 3. di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva decorso 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 3° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
 4. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.R 01 febbraio 2005 , n. 3/L ;
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
 - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.